

Approfondimento su criteri di programmazione in ordinario degli interventi per la messa in sicurezza idrogeologica

I criteri per la programmazione degli interventi di difesa del suolo sono stati definiti a livello statale a partire dal 2015 con il D.P.C.M. 28/05/2015 (Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico) che, necessitando di aggiornamento, sono stati successivamente rivisti e approvati con D.P.C.M. 27 settembre 2021 (Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico).

I criteri del DPCM del 2021 sono state recepiti nel Portale Rendis che permette ai vari soggetti competenti lo scambio dei dati e la valutazione dei progetti. A livello operativo l'implementazione di Rendis è fatta dalla Regione territorialmente competente, con la successiva verifica di coerenza dell'Autorità di Distretto rispetto agli obiettivi del Piano di Gestione Rischio alluvioni e/o del Piano di Bacino, e l'istruttoria finale del Ministero dell'Ambiente (che si può avvalere anche di ISPRA). Viene quindi emanato l'atto nazionale di finanziamento rispetto alle risorse disponibili per ciascuna regione. L'attuazione dei relativi interventi passa in capo al Commissario di cui all'Accordo con il MATTM del 2010.

Fino all'emanazione dei sopra richiamati DPCM non esistevano atti specifici che individuassero a livello nazionale i criteri per la scelta degli interventi da finanziare con le risorse nazionali ma ogni qual volta era presente, a livello centrale, una disponibilità finanziaria per gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico veniva avviata una discussione con le singole regioni fra Ministero dell'Ambiente, Autorità di Bacino e Regione stessa. Il monitoraggio degli interventi era contenuto sempre nel Portale Rendis ma con potenzialità informatiche più limitate e sostanzialmente diverse dal portale Rendis attuale. L'aggiornamento informatico del Portale Rendis si è sviluppato nel corso degli anni migliorando progressivamente l'interoperabilità dei vari soggetti e dei relativi dati degli interventi.

In assenza di criteri nazionali definiti, la Regione Toscana con la Legge regionale 11/12/1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), così come modificata con la L.R. 27 dicembre 2012, n. 79 introduceva un Documento annuale di difesa del suolo (art. 12 quinquies della LR 91/98). Con l'approvazione della L.R. 28/12/2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), è stato denominato Documento Operativo per la difesa del suolo, ed è il documento con il quale vengono ammessi a finanziamento gli interventi per la difesa del suolo, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), sulla base dei criteri previsti nel Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER). I criteri utilizzati sono riportati nell'Allegato 1.

Al fine di predisporre il documento operativo (<https://www.regione.toscana.it/documento-operativo-per-la-difesa-del-suolo>), ogni anno veniva inviata comunicazione ufficiale a tutti i comuni della Toscana, alle province e ai consorzi per invitare gli enti a mandare le loro richieste al genio civile territorialmente competente per il loro inserimento nel Documento operativo (esempio in Allegato 2). Tali segnalazioni provenienti dal territorio, venivano inserite in un portale specifico, così detto Portale DADS/DODS, che permetteva di effettuare l'istruttoria degli interventi sulla base dei suddetti criteri con punteggi predefiniti (Allegato 3).

Questa metodologia ha permesso, fino all'emanazione del DPCM del 2021, di individuare gli interventi da finanziare con risorse regionali sulla base di criteri oggettivi relativi alla

cantierabilità e pericolosità idraulica e idrogeologica. Al riguardo preme altresì specificare che in coerenza alle disposizioni del Piano di Gestione del rischio alluvioni, se l'intervento ricadeva in quelli normati dal PGRA allora vi era la preventiva espressione dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale) in sede di conferenza di servizi di approvazione del progetto, di fatto riproducendo il modello poi utilizzato dal portale Rendis. Con l'approvazione del DPCM 2021 anche i criteri utilizzati dalla RT per l'ammissione a finanziamento dei progetti con le sole risorse regionali si è allineata a quanto previsto nell'atto nazionale, vista anche la coerenza con i criteri regionali sopra descritti.